

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 22-478

Legge Regionale del 7 maggio 2013, n. 8 "Legge Finanziaria per l'anno 2013", - Criteri per la concessione dei contributi ai comuni olimpici stagione sciistica 2014/2015.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "Piano degli Interventi" ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature;

la legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali;

a seguito dell'evento Olimpico vennero, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l'Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285;

anche alla luce di dati recenti forniti da ricerche specifiche, si può affermare che per lungo tempo il turismo di montagna piemontese è stato sottovalutato e pochi sono stati gli investimenti nel settore, ma in seguito alle Olimpiadi Invernali la scenario è mutato considerevolmente;

la montagna piemontese ha le risposte giuste sia per chi cerca tranquillità e relax, sia per chi vuol fare sport, in estate come in inverno. Tuttavia, aumentando il numero delle persone che "visitano" le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. E' diventato, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive;

in quest'ottica, il turismo montano assume un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

certamente, i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

tali scenari - soprattutto dopo la legge 24.12.2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" - hanno imposto alle istituzioni regionali di

prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso:

visto che la Regione Piemonte ha approvato, nell'ambito dei principi contenuti nella citata legislazione nazionale, la L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", allo scopo di infondere un senso di sicurezza tra chi si trova sulla neve attraverso la valorizzazione ambientale e socio-economica di tutte le aree sciabili e delle attività connesse alla pratica dello sci;

considerato che negli anni è stata registrata la necessità di un impegno diretto della Regione per garantire la custodia, manutenzione e gestione degli impianti sulla base di specifiche previsioni normative (ll.rr. n. 22/2007 e 2/2009), ovvero sulla base di provvedimenti via assunti dalla Giunta regionale;

preso atto che nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali;

ritenuto opportuno regolamentare definitivamente tale situazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività;

appurato che l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013", ha disposto il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci, di cui agli art. 29, comma 1 e 16 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.;

constatato che l'art. 12, comma 4, della L.R. n. 8/2013 ha disposto, pertanto, di conferire ai Comuni (o alle Unioni di Comuni se già costituite), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituenti le aree sciabili (piste, impianti di innevamento e impianti di risalita);

verificato, inoltre, che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 74/1989 sono già titolari, nel caso di realtà insistenti sul loro territorio, del rilascio delle concessioni di esercizio degli impianti di risalita e possono assumere la gestione diretta degli impianti (cfr. art. 12, c. 5 della stessa L.R.);

preso atto che l'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

considerato che, secondo quanto disposto all'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, a fronte del trasferimento della titolarità dei beni, la Giunta regionale assicura l'erogazione annuale di un contributo determinato, per la prossima stagione sciistica 2014/2015, in base ai criteri e con le

modalità definite nell'Allegato 1 "Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

appurato che il documento allegato alla presente deliberazione, in armonia con quanto indicato nella legge, dispone il sostegno di iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza esclusivamente attraverso il sostegno alle spese di innevamento artificiale per la prossima stagione sciistica 2014/2015;

preso atto, tuttavia che, ai sensi dell'art. 12, comma 5, la Giunta potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, di integrare e/o modificare il presente provvedimento allo scopo di contribuire al sostegno dei Comuni in caso di necessità di revisione degli impianti a fune oggetto di trasferimento;

considerata, poi, l'esperienza acquisita per la concessione dei contributi relativi all'innervamento artificiale secondo le disposizioni previste all'art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i., e ritenuto opportuno utilizzare, in considerazione dei territori coinvolti, i medesimi parametri previsti per le c.d. Grandi Stazioni (di cui all'art. 40, comma 1 bis) anche per il conteggio del contributo forfetario da destinare ai Comuni Olimpici ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013;

considerato, inoltre, che già per la passata stagione sciistica 2013/2014, con D.G.R. n. 36-6553 del 22.10.2013, la Giunta ha deciso di utilizzare gli stessi parametri di cui al punto precedente e che con D.D. n. 568 del 22.11.2013 sono stati così conteggiati e concessi i relativi contributi ai Comuni coinvolti;

vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014 n. 1 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014 n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016";

stabilito, quindi, che per la prossima stagione sciistica 2014/2015 si utilizzeranno, le risorse finanziarie pari ad € 3.630.000,00, per ogni singola stagione e capitolo 151245 "Contributi per l'esercizio e la conservazione degli impianti di innevamento programmato e degli impianti di risalita trasferiti in proprietà agli Enti locali (art. 12 della L.R. n. 8/2013)";

considerato che sul pertinente capitolo del Bilancio 2014 n. 151245 UPB DB 18091 è previsto uno stanziamento complessivo pari ad € 9.333.890,12 di cui € 3.630.000,00 per l'erogazione dei contributi oggetto del presente provvedimento;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per la stagione sciistica 2014/2015 il documento denominato "Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici", predisposto in applicazione dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;

- di dare atto che per la prossima stagione sciistica 2014/2015 si utilizzeranno le risorse finanziarie pari ad € 3.630.000,00 impegnate sull'UPB DB 18091, capitolo 151245 del bilancio 2014;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE del 7 maggio 2013, n. 8
“Legge Finanziaria per l’anno 2013”

articolo 12
“Impianti olimpici di proprietà regionale”

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI AI COMUNI OLIMPICI**

STAGIONE SCIISTICA 2014/2015

Introduzione

La legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito “*Piano degli Interventi*” ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature. La legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell’intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali.

Quindi, a seguito dell’evento Olimpico vennero attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l’Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Anche alla luce di dati recenti forniti da ricerche specifiche, si può affermare che per lungo tempo il turismo di montagna piemontese è stato sottovalutato e pochi sono stati gli investimenti nel settore, ma in seguito alle Olimpiadi Invernali la scenario è mutato considerevolmente.

La montagna piemontese ha le risposte giuste sia per chi cerca tranquillità e relax, sia per chi vuol fare sport, in estate come in inverno. Tuttavia, aumentando il numero delle persone che “visitano” le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. E’ diventato, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive.

Certamente, i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza.

Tali scenari - soprattutto dopo la legge 24.12.2003, n. 363 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*” - hanno imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

E’ in quest’ottica che la Regione Piemonte ha approvato, nell’ambito dei principi contenuti nella citata legislazione nazionale, la L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica*”, allo scopo di infondere un senso di sicurezza tra chi si trova sulla neve attraverso la valorizzazione ambientale e socio-economica di tutte le aree sciabili e delle attività connesse alla pratica dello sci.

Negli anni è stata registrata la necessità di un impegno diretto della Regione per garantire la custodia, manutenzione e gestione degli impianti sulla base di specifiche previsioni normative (Il.rr. n. 22/2007 e 2/2009), ovvero sulla base di provvedimenti via via assunti dalla Giunta regionale.

Nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali.

Tale situazione ha richiesto una definitiva regolamentazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività.

In quest'ottica, l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "*Legge finanziaria per l'anno 2013*", ha disposto il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci, di cui agli art. 29, comma 1 e 16 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle piste medesime. L'art. 12, comma 4, della L.R. n. 8/2013 ha stabilito, infatti, il subentro dei Comuni nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza.

La norma, pertanto, ha conferito ai Comuni, soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituenti le aree sciabili (piste, impianti di innevamento e impianti di risalita).

A fronte del trasferimento della titolarità dei beni, la Giunta regionale ha assicurato annualmente l'erogazione di contributi determinati in base ai criteri e con le modalità definite nel presente documento.

Questa è stata una vera e propria rivoluzione per gli impianti di risalita di Vialattea e Bardonecchia. Con questa scelta, il Piemonte si allinea a quanto già viene fatto dalle regioni come Trentino e Valle d'Aosta o dalla vicina Francia.

Questo documento dispone la concessione di contributi a fondo perduto **esclusivamente a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per la produzione della neve artificiale**. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, la Giunta potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, di integrare e/o modificare il presente provvedimento allo scopo di contribuire al sostegno dei Comuni in caso di necessità di revisione degli impianti oggetto di trasferimento.

Considerata l'esperienza acquisita per la concessione dei contributi relativi all'innnevamento artificiale secondo le disposizioni previste all'art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i., si è ritenuto opportuno utilizzare, come già avvenuto per la passata stagione 2013/2014 di cui alla D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013, i medesimi parametri previsti per le c.d. Grandi Stazioni per il conteggio del contributo forfetario da destinare ai Comuni Olimpici ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013.

1.1 Finalità ed obiettivi

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nell'art. 12 della L.R. 8 del 7 maggio 2013, si propone di favorire la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati a sostegno dell'innevamento artificiale, manutenzione e gestione degli impianti di innevamento, nella prossima stagione sciistica 2014/2015.

1.2 Localizzazione degli interventi

Le aree su cui insistono gli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. n. 26 gennaio, n. 2 e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge così come trasferite ai Comuni con decreti del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 8/2013.

1.3 Soggetti Beneficiari

Comuni o Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013.

1.4 Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 2/2009 s.m.i. e nella L.R. n. 8/2013, concede un contributo forfetario per la stagione sciistica 2014/2015 a favore di interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle piste da sci **esclusivamente** attraverso la produzione di neve programmata¹, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento.

1.5 Criteri generali di calcolo del contributo

Considerata l'esperienza acquisita per la concessione dei contributi relativi all'innevamento artificiale secondo le disposizioni previste all'art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i., si ritiene opportuno utilizzare i medesimi parametri previsti per le c.d. Grandi Stazioni anche per il conteggio del contributo forfetario da destinare ai Comuni Olimpici ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013, così come già avvenuto per la precedente stagione sciistica 2013/2014 di cui alla D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013.

¹ Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/09 s.m.i., si riferiscono, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione e custodia, del personale specifico addetto alla produzione di neve, dei carburanti, degli ammortamenti di beni di proprietà del gestore, così come saranno regolamentati con idoneo provvedimento tra Comune beneficiario e gestore dell'impianto di innevamento stesso.

Questo documento dispone la concessione di contributi a fondo perduto esclusivamente a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per la produzione della neve artificiale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, la Giunta potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, di integrare e/o modificare il presente provvedimento allo scopo di contribuire al sostegno dei Comuni in caso di necessità di revisione degli impianti a fune oggetto di trasferimento.

Il presente documento destina, pertanto, un contributo massimo pari al 60%, calcolato sull'ammontare delle spese sostenute, per la prossima stagione sciistica 2014/2015, esclusivamente per la produzione di neve programmata, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento.

Il contributo relativo alla produzione di neve programmata ed alla gestione e manutenzione degli impianti di innevamento viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento stessi, ivi comprese le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua, di proprietà regionale in dotazione al richiedente.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario, al netto di I.V.A., pari ad €2.3 al mc di neve.

La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista (60%), si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica, Via Avogadro, 30 - 10121 TORINO.

1.6 Criteri generali di valutazione

Le domande di contributo presentate dai Comuni di cui al paragrafo 1.3 saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali nei termini che seguono.

1.6.1 Verifica formale

Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente documento:

1. Domanda di contributo presentata entro i termini di cui al successivo paragrafo 1.8 regolarmente sottoscritta;
2. Soggetto beneficiario rientrante tra quelli indicati al paragrafo 1.3;
3. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi del presente documento e dell'art. 12 della L.R. n. 8/2013;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicati “**non ammissibili**” le domande di contributo che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 8/2013 e dal presente documento.

Le relative istanze saranno giudicate **non ammissibili** e pertanto non finanziate.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata.²

Gli elenchi relativi alle domande finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo stesse.

L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Come già indicato, il contributo concesso per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento, **NON E’ CUMULABILE** con ulteriori benefici ricevuti per i medesimi interventi nella stessa stagione sciistica.

Conseguentemente i proprietari/gestori delle piste da sci su cui insistono impianti già di proprietà regionale non potranno accedere, per le medesime piste, ai contributi per l’ innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/09 s.m.i. Tale limitazione interviene al fine di evitare che la Regione Piemonte eroghi un doppio contributo all’ innevamento delle piste servite dagli impianti già di sua proprietà, una volta sotto forma di contributo forfetario all’ ente locale, una seconda come contributo al gestore/proprietario ai sensi della citata L.R. n. 2/09 s.m.i..

1.7 Piano finanziario

Le risorse necessarie per il finanziamento del presente documento, sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio 2014 pari ad € 3.630.000,00 sul cap. 151245 UPB. 18091.

1.8 Presentazione delle candidature

Il modello per la presentazione della richiesta di contributo sarà approvato con determina dirigenziale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina www.regione.piemonte.it/turismo/cms

Le candidature dovranno essere inviate, mediante l’apposito modello, alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia

² Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l’istanza possa essere valutata.

Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 Torino, **entro e non oltre 30 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione del modello stesso.

I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente documento, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per le medesime piste nella stessa stagione sciistica.

Analogamente, i proprietari/gestori delle piste da sci su cui insistono impianti già di proprietà regionale, non potranno accedere, per le medesime piste, ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla L.R. n. 2/09 s.m.i..

1.9. Modello per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte, Direzione Cultura Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica.

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo è in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30, Torino oppure è reperibile attraverso il sito internet: www.regione.piemonte.it/turismo/cms/

Le domande devono essere trasmesse, nel rispetto dei termini, a mezzo di messaggio di **posta elettronica certificata (P.E.C.)**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it farà fede la data di invio dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

1. Esclusivamente file in formato pdf;
2. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
3. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

E', ovviamente, consentito l'invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio supportare la domanda.

1.10 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per la produzione della neve programmata, manutenzione e gestione degli impianti di innevamento, per la prossima stagione sciistica 2014/2015, saranno liquidati ai beneficiari - previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata – secondo le seguenti modalità:

- 3/7 dell'importo complessivo ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei primi 3 mesi della stagione sciistica (ottobre, novembre e dicembre 2014) per la produzione di neve artificiale, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento e ne attesti la regolarità e l'attinenza;
- 4/7 dell'importo complessivo ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei successivi 4 mesi della stagione sciistica (gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015) per la produzione di neve artificiale, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento e ne attesti la regolarità e l'attinenza.

Il modello da utilizzare per la richiesta di liquidazione del contributo sarà approvato con determina dirigenziale e pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.